

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Marianna Garrone**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 16/2016 nei confronti di:

**STEFANO PALMETTI**

\*

\*

\*

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, in data 15 giugno 2016, della segnalazione pervenuta da parte della S.S.D. Horses Riviera a r.l., venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti presunti comportamenti antisportivi avvenuti nel corso della manifestazione sportiva "*Ponymania 2016*", svoltasi, presso gli impianti dell'Horses Riviera di San Giovanni in Marignano, dal 29 aprile al 1° maggio u.s.

In particolare la segnalazione riguardava la mancata regolarizzazione, al termine della manifestazione, dei pagamenti relativi alle quote di iscrizione all'attività ludica ed al costo dei box dei pony iscritti dall'A.s.d. Centro Ippico Marignano, di cui il signor Stefano Palmetti è Presidente.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti di Stefano Palmetti, nella qualità di Presidente dell'A.s.d. Centro Ippico Marignano, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 16.07.2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva, in data 14 luglio 2016, una richiesta del signor Stefano Palmetti di differire il termine per assumere la pronuncia a causa di asseriti problemi di ricezione del precedente provvedimento; richiesta

che questo G.S.N. riteneva utile accogliere al fine di consentire un'adeguata difesa all'interessato, differendo il termine per la pronuncia al 28 luglio 2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

In data 26 luglio perveniva, da parte del signor Stefano Palmetti, memoria difensiva con allegati.

\* \* \*

Al fine di correttamente inquadrare la vicenda occorre far riferimento, sia al Regolamento Federale di Giustizia in allora vigente che, già all'art. 1, definiva come illecito disciplinare ogni morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione etc., sia alle norme del Regolamento Club 2013, applicabile alla manifestazione, laddove è previsto l'impegno del Comitato Organizzatore, per le manifestazioni e/o concorsi di durata superiore ad una giornata e a prescindere da qualsiasi richiesta in tal senso, di assicurare un'adeguata scuderizzazione dei pony/cavalli partecipanti, l'impianto di prima lettiera, nonché la sistemazione del materiale di selleria e dei foraggi.

Il signor Stefano Palmetti giustifica il mancato pagamento del corrispettivo per i box, per non aver ricevuto, a suo dire, tale servizio: egli afferma, infatti, di aver richiesto in segreteria i box, non appena giunto con i pony alla manifestazione, ma che l'organizzazione del concorso non è stata in grado di mettere a disposizione box per tutti i 10 pony iscritti, ma solo per 4 di essi; gli altri pony, costretti a stare ore sotto il sole o comunque in condizioni non adeguate per un animale, la sera sono stati riportati nella scuderia del signor Palmetti e, giunti nuovamente alla manifestazione nella giornata successiva, sono stati fortunatamente sistemati per qualche ora in box trovati aperti in vari settori delle scuderie.

In effetti, dalla documentazione in atti emerge come il Comitato Organizzatore non sia stato comunque in grado di fornire

un'adeguata sistemazione a tutti i cavalli/pony partecipanti al concorso; cattiva organizzazione avvalorata anche da alcune testimonianze - reperite dall'incolpato su un social network - di altri partecipanti alla manifestazione che hanno lamentato evidenti disservizi proprio nella scuderizzazione di pony/cavalli.

Di contro, il Comitato Organizzatore, se da una parte afferma che il signor Palmetti non ha mai richiesto la scuderizzazione dei pony, della quale tuttavia il Comitato stesso richiede il pagamento, dall'altra sostiene che, essendo il corrispettivo per i box previsto in misura forfettaria ed avendo candidamente ammesso il signor Palmetti di aver usufruito di alcuni box nella giornata di sabato, quest'ultimo sia tenuto a corrispondere l'intero importo previsto, forfettariamente, per i box.

Ebbene, pagamento a forfait non significa pagamento "a prescindere" e non può certamente giustificare, né un inadempimento del Comitato Organizzatore a un servizio che lo stesso si era impegnato a offrire, né che tale mancanza ricada sugli utenti della manifestazione.

Il fatto che il signor Palmetti abbia "appoggiato" i suoi pony ai box trovati accidentalmente liberi non significa che lo stesso abbia usufruito di un servizio perché evidentemente tale non è stato.

Peraltro non si può certamente affermare che il signor Stefano Palmetti si sia limitato a rifiutarsi di pagare e non si sia attivato per cercare di risolvere in maniera bonaria la situazione perché, di contro, lo stesso si è rivolto ripetutamente, sia alla segreteria del concorso, anche nella persona del direttore sportivo e gestore del Circolo ippico, sia alla Fise centrale.

Pertanto nessuna responsabilità può attribuirsi al tesserato Stefano Palmetti per non aver pagato un servizio che non ha ricevuto o che ha ricevuto in maniera non adeguata.

Ritiene, infine, questo G.S.N. che non sia questa la sede, né per stabilire la reale cifra dovuta dal signor Palmetti al Comitato

Organizzatore, né per condannare (al) o, di contro, manlevare lo stesso (dal) pagamento di alcunché, limitandosi lo scrivente a valutare se in capo all'incolpato emergano profili disciplinari; valutazione, come detto, negativa.

**PQM**

Il Giudice Sportivo Nazionale dispone l'assoluzione di **STEFANO PALMETTI**.

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 28 luglio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Marianna Garrone